

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

SGRAVIO DELL'IMPOSTA PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

Principio di diritto dell'Agencia delle Entrate n. 25 del 2 dicembre 2019

Con il principio di diritto n. 25 del 2 dicembre 2019, l'Agencia delle Entrate ha fatto il punto sulla disciplina relativa alla cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea.

In particolare, in base alle diverse previsioni normative e documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo, l'Agencia delle Entrate ha affermato che:

- 1) cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese;
- 2) i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore;
- 3) per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura;
- 4) la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico: a) senza pagamento dell'IVA, salvo successivo versamento della stessa laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla UE; b) con pagamento dell'IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera - ove sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla UE nei termini indicati.

Secondo l'Agencia delle Entrate, pertanto, non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti sopra richiamati [sub 1), sub 2) e sub 3)], volte in particolare ad ottenere, comunque, il rimborso dell'IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.

IVA - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE DI BIGLIETTI PER L'ACCESSO AD EVENTI DI SPETTACOLO, SPORT E CULTURA - SERVIZI DI STAMPA DA REMOTO E DI SPEDIZIONE FISICA DEI BIGLIETTI ACQUISTATI ONLINE - TRATTAMENTO FISCALE - OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E DI CERTIFICAZIONE

Principio di diritto dell'Agencia delle Entrate n. 26 del 16 dicembre 2019

Con il Principio di diritto n. 26 del 16 dicembre 2019, l'Agencia delle Entrate ha chiarito che il servizio reso da una società a privati acquirenti (B2C) - mediante una piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori mettono in vendita i biglietti per l'accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli acquirenti via Internet o per il tramite di call-center o punti vendita autorizzati - deve qualificarsi come servizio di intermediazione, trattandosi di una prestazione di servizi resa a persone che non sono soggetti passivi d'imposta da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

Tale servizio, peraltro, non può annoverarsi tra i "servizi prestati tramite mezzi elettronici", in considerazione dell'esplicita esclusione stabilita dal paragrafo 3, lettera t), dell'articolo 7 del regolamento d'esecuzione (UE) n. 282 del 2011. Conseguentemente, non può applicarsi al servizio in questione la disciplina IVA dettata per i servizi elettronici, in particolare l'esonero dagli obblighi di fatturazione e l'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi. Diversamente, il servizio offerto dalla medesima società ai privati acquirenti, consistente nella possibilità di stampare da remoto il biglietto acquistato online (c.d. " stampa a casa"), in relazione al quale la società percepisce apposita remunerazione, si qualifica come accessorio al servizio di intermediazione reso per il tramite della piattaforma automatizzata, essendo funzionale a far sì che il cliente ottenga, effettivamente, la disponibilità del biglietto acquistato. In quanto accessorio, il servizio di cui trattasi è assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Analogamente, il servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acquirenti - a fronte del quale la società riaddebita a questi ultimi le spese di trasporto applicate dai vettori - costituisce servizio accessorio, al servizio principale di intermediazione reso dalla società, al cui trattamento IVA deve essere assoggettato.

VENDING MACHINE

Principio di diritto dell'Agazia delle Entrate n. 27 del 16 dicembre 2019

Con il Principio di diritto n. 27, del 16 dicembre 2019, l'Agazia delle Entrate ha riassunto la disciplina riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015.

In particolare, viene evidenziato che, in attuazione delle previsioni normative di cui al citato art. 2, il Direttore dell'Agazia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti dai quali è possibile trarre una serie di indicazioni. Tra queste:

- a) la definizione di distributore automatico (c.d. "*vending machine*"), ossia qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga - direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: uno o più sistemi di pagamento; un sistema elettronico (c.d. "sistema master"), capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale; un erogatore di beni e/o servizi.
- b) Il necessario presupposto della previsione normativa, ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua;
- c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata:
 - al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agazia delle entrate;
 - al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta.
- d) Le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità.

Dal quadro succintamente tratteggiato, ad avviso dell'Agazia delle Entrate, si ricava che tutti gli apparecchi privi di tali caratteristiche, al momento, non possono essere definiti *vending machine* ed agli stessi non si applica la relativa legislazione di riferimento o i provvedimenti del Direttore dell'Agazia delle entrate che a quella hanno dato attuazione.



RINNOVO ACCORDO DI "PATENT BOX" - MARCHI INSERITI TRA I BENI AGEVOLATI

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 18 dicembre 2019

Con il Principio di diritto n. 28, del 18 dicembre 2019, in tema di *Patent Box*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti del regime agevolativo in parola, introdotto dalla Legge di stabilità 2015.

In particolare, viene evidenziato che, in coerenza con l'impostazione dettata dall'OCSE, il comma 1 dell'articolo 13, del DM 28 novembre 2017, dispone che l'opzione di cui all'art. 4 esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; in tal caso, l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, secondo l'Agenzia delle Entrate, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.

Viene evidenziato, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Ed infatti, laddove si considerasse ammissibile il rinnovo dell'Accordo di *Patent Box*, si consentirebbe l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione per legge non rinnovabile.

Pertanto, l'istanza di *ruling* per il regime opzionale di cui trattasi determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021. Ben diverso è il caso in cui l'opzione non sia più validamente esercitabile essendo spirati i 5 anni e la stessa non sia per legge rinnovabile.

Ne deriva, secondo l'amministrazione finanziaria, che, in assenza di una opzione valida, non è ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo di cui all'art. 31 ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

ISTITUZIONE DEL CODICE "09", IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO COMMITTENTE, DA INDICARE NEL MODELLO DI VERSAMENTO F24

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019

In tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, di cui alla disciplina introdotta dal nuovo art. 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 241 del 1997, per consentire all'impresa appaltatrice o affidataria e all'impresa subappaltatrice il versamento delle ritenute, con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "09" denominato "Committente", da utilizzare attraverso il modello "F24". I versamenti devono essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

ALIQUOTA IVA OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2020

Con la Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, è possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dal D.M. n. 236 del 1989, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".